

I 722C - LOGISTICA INTERNAZIONALE-ALBINI & PITIGNANI RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 23750

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 23642 del 6 giugno 2012, con cui l'Autorità: *i)* ha avviato un procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare ad Albinì e Pitigliani S.p.A., in contraddittorio con la suddetta società, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 3029/2012, depositata in data 29 marzo 2012; *ii)* ha fissato al 31 luglio 2012 il termine di chiusura del citato procedimento;

VISTA l'istanza di proroga del termine della procedura istruttoria, presentata in data 4 luglio 2012 dalla società Albinì e Pitigliani S.p.A., motivata dalla necessità di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;

RITENUTO, pertanto, necessario - onde garantire la salvaguardia del principio del contraddittorio ed assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa della Parte - procedere ad una congrua proroga del termine finale della procedura istruttoria;

DELIBERA

di prorogare al 20 settembre 2012 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella